



STATUTO

Art. 1 - Il Consiglio delle Chiese Cristiane di Parma riunisce Chiese che confessano il Signore Gesù Cristo come Dio e Salvatore secondo le Scritture e per questo cercano di adempiere alla comune vocazione alla gloria di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Art. 2 - Al momento della costituzione ne fanno parte: Chiesa Cristiana Avventista del settimo giorno, Chiesa Cattolica, Chiesa Evangelica Metodista, Chiesa Greco-Ortodossa.

Art. 3 - Le finalità del Consiglio sono:

- a) Testimoniare insieme il vangelo di Gesù Cristo
- b) promuovere nelle chiese uno spirito di maggiore comprensione e di dialogo
- c) favorire una corretta e reciproca conoscenza delle Chiese;
- d) programmare e sostenere attività comuni nell'ambito delle iniziative ecumeniche locali;
- e) diffondere la conoscenza del cammino del movimento ecumenico, dei dialoghi tra le chiese, delle attività e dei documenti delle singole chiese;
- f) cercare risposte comuni, a problemi di attualità che interpellano la fede cristiana;
- g) promuovere i rapporti con la comunità ebraica e le altre realtà religiose.

Art. 4 - Le Chiese hanno nel Consiglio posizione paritetica. Ogni delegazione dispone di un solo voto che in caso di assenza può essere espresso per delega da un'altra Chiesa membro. La delega scritta deve essere consegnata all'apertura della seduta al Presidente di turno. (1)

Art. 5 - Ogni delegazione è composta da 1 a 3 membri e può essere integrata da consulenti.

Art. 6 - Il Consiglio può decidere, all'unanimità, la partecipazione alle sedute di osservatori a vario titolo. (2)

Art. 7 - Le deliberazioni riguardanti lo Statuto, le prese di posizione pubbliche e le lettere ufficiali, devono essere prese all'unanimità. (3)

Art. 8 - Le votazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle che riguardano le persone.

Art. 9 - Il Consiglio è presieduto a turno da una delle Chiese aderenti per la durata di un anno, in base all'ordine alfabetico.-(4)

Art. 10 - La sede è decisa di comune accordo.

Art. 11 - Gli Organi del CCCPR sono

- il Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere (5)

Art. 12 - Compiti del Presidente sono:

- a) Convocare il Consiglio (non meno di tre volte l'anno);
- b) preparare l'ordine del giorno che deve pervenire alle singole delegazioni almeno 15 giorni prima della riunione. (6)

Art. 13 - È pertinenza del Consiglio valutare l'adesione di altre Chiese, anche in questa fase transitoria, purché la Chiesa richiedente si riconosca nel presente Statuto.

Art. 14 - Le eventuali modifiche dello Statuto, proposte dal Consiglio, saranno sottoposte all'approvazione delle singole Chiese aderenti.

Art. 15 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda alle norme del Codice civile (7)

Art. 16 - Il presente Statuto è stato approvato definitivamente nella seduta del 03/02/04 ed entra in vigore a partire da tale data.

Parma, 03/02/04

Note - - - - -

(1) Così modificato dal Consiglio nella seduta del 24 giugno 2013.

(2) Articolo aggiunto dal Consiglio nella seduta del 24 giugno 2013. L'inserimento di questo articolo ha modificato la numerazione di tutti gli articoli successivi.

(3) Ex art. 6, così modificato dal Consiglio nella seduta del 24 giugno 2013.

(4) Ex art. 8, così modificato dal Consiglio nella seduta del 24 giugno 2013.

(5) Articolo aggiunto dal Consiglio nella seduta del 24 giugno 2013. L'inserimento di questo articolo ha modificato la numerazione di tutti gli articoli successivi.

(6) Ex art. 10, così modificato dal Consiglio nella seduta del 24 giugno 2013.

(7) Articolo aggiunto dal Consiglio nella seduta del 24 giugno 2013.